

Costituzione Italiana: Art. 39 – Libertà sindacale.

L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (2).

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. (2).

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (2) (3).

Note

(1) La libertà sindacale rappresenta un'articolazione della generale libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale. A tale ultimo riguardo la legge prevede delle eccezioni alla libertà in esame a carico di alcune figure professionali, ad esempio gli appartenenti alla polizia (art. 82, l. 1 aprile 1981, n. 121).

(2) Il secondo, il terzo ed il quarto comma devono essere letti in modo unitario. Essi introducono il tema della registrazione dei sindacati, pensata dal costituente allo scopo di attribuire ad essi maggiore forza contrattuale grazie alla personalità giuridica. Tuttavia, il meccanismo in esame non ha mai ricevuto attuazione e ciò sia perché nessuna legge, a riguardo, è stata emanata, sia, soprattutto, perché i sindacati hanno visto con diffidenza la eventuale registrazione, temendo che essa avrebbe coinciso con l'imposizione di controlli e limiti penetranti. Ad oggi, quindi, i sindacati sono associazioni non riconosciute che stipulano contratti collettivi efficaci solo nei confronti dei loro iscritti. La giurisprudenza, però, è arrivata a riconoscere che questa efficacia si estende alla generalità dei lavoratori (o dei datori di lavoro), anche se non aderenti al sindacato.

(3) A livello comunitario l'azione dei sindacati viene considerata con particolare riguardo alla contrattazione, alla negoziazione ed al ricorso ad azioni collettive in favore degli iscritti (art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

Art. 39

Per l'organizzazione sindacale, tra i due estremi dell'assenza d'ogni norma — che ha reso in più casi necessario l'intervento di una legge per rendere obbligatorio il contratto collettivo — e l'opposto e pesante sistema di regolazione minuta e pubblica, a tipo fascista, si è adottato il criterio della libertà senza imposizione di sindacato unico. Vi è il solo obbligo di registrazione a norma di legge, per i sindacati che intendono partecipare alla stipulazione di contratti collettivi; e questo avviene mediante rappresentanze miste costituite a tal fine e proporzionali per numero agli iscritti nei sindacati registrati.